DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 15

Trattamento assicurativo

E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

Versione in vigore dal 7 luglio 2006, non più in vigore dal 5 settembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224
Capo	II — Missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-alle-missioni/art-15-trattamento-assicurativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it